

AMBIENTE: SEGNALAZIONE AGGIORNAMENTI

scritto da Maria Rosaria Zappile | Settembre 9, 2021



Linee guida sulla classificazione dei rifiuti – pubblicato il Decreto di approvazione del MiTE

Vi informiamo che è disponibile sul portale del Ministero della transizione ecologica al link: <https://www.mite.gov.it/notizie/pubblicato-il-decreto-di-approvazione-delle-linee-guida-sulla-classificazione-dei-rifiuti> il **Decreto n. 47 del 9 agosto 2021** di approvazione delle “*Linee guida sulla classificazione dei rifiuti*” di cui alla delibera del Consiglio del Sistema Nazionale per la Protezione dell’Ambiente del 18 maggio 2021, n.105, così come integrate dal sotto-paragrafo denominato “3.5.9 – Rifiuti prodotti dal trattamento meccanico/meccanico-biologico dei rifiuti urbani indifferenziati”.

Il Decreto è espressamente previsto dall’art. 184, comma 5 del d.lgs. n. 152 del 2006, come modificato dal d.lgs. n. 116 del 2020, il quale prevede l’approvazione da parte del MiTE delle Linee guida redatte dal Sistema nazionale per la protezione e la ricerca ambientale (SNPA) per la corretta attribuzione ad opera del produttore dei Codici dei rifiuti e delle caratteristiche di pericolo dei medesimi.

In particolare, il provvedimento, che considera le Linee Guida SNPA *idonee a fornire criteri tecnici omogenei per l’esplicitamento della procedura di classificazione dei rifiuti*, dispone all’art. 1, che le stesse, oltre che approvate dal MiTE, sono da considerare “*allegate*” al decreto, del quale *costituiscono parte integrante e sostanziale*.

Le linee guida forniscono indicazioni sulle modalità di attribuzione dei codici e di classificazione dei rifiuti in

linea con le disposizioni comunitarie e nazionali, riprendendo i criteri già esplicitati dalla Commissione europea nella Comunicazione “Orientamenti tecnici sulla classificazione dei rifiuti” del 2018.

Gli elementi di questo documento di maggior e più immediato impatto per le imprese sono essenzialmente contenuti nel capitolo 3 “Elenco europeo dei rifiuti ed esempi di classificazione di alcune tipologie di rifiuti”.

Questo capitolo riporta l’elenco europeo dei rifiuti con l’individuazione – a questo punto da ritenersi tassativa in quanto codificata dagli Enti di controllo – di quali voci siano da considerare non a specchio (codici CER assoluti) e quali invece siano speculari.

I codici sono identificati nell’elenco

- con **P in riquadro rosso** per un codice pericoloso assoluto
- con **NP in riquadro verde** per un codice non pericoloso assoluto
- con **SP in riquadro giallo** per un codice pericoloso a specchio
- con **SNP in riquadro giallo** per un codice non pericoloso a specchio.

L’elenco così commentato riprende quasi integralmente l’individuazione dei codici assoluti e a specchio elaborata dalla Commissione Europea nella Comunicazione “*Orientamenti tecnici sulla classificazione dei rifiuti*” del 2018. Si segnala tuttavia che, alcune voci presenti nell’elenco presentano una diversa interpretazione rispetto a quella della Commissione: si tratta delle voci identificate con la nota ^(A) e riguardano, ad esempio

- rifiuti dove è individuata la presenza di amianto, che sono catalogati come pericolosi assoluti anziché a specchio, come erano invece nel documento della Commissione;
- rifiuti di imballaggio del capitolo 15, catalogati come

assoluti e non come a specchio, come erano invece nel documento della Commissione;

- rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche, rifiuti sanitari, ecc.

Il capitolo fornisce poi indicazioni sull'attribuzione dei codici e la classificazione di alcune tipologie di rifiuti.

Tra questi di particolare rilevanza sono:

- rifiuti di imballaggio, per i quali viene chiarito:
 1. che tutti i codici del sotto-capitolo 15 01 sono attribuibili solo agli imballaggi realmente vuoti, essendo ammessa soltanto la presenza di residui quantitativamente modesti ed inamovibili del contenuto originario. In caso contrario vanno codificati in ragione del contenuto e non del contenitore;
 2. che i codici 15 01 non pericolosi, relativi alle diverse frazioni merceologiche, sono attribuibili solo se si tratta di imballaggi vuoti o con minimi residui di sostanze non pericolose. Qualora invece l'imballaggio contenga un residuo di sostanza pericolosa, va attribuito il codice dell'imballaggio pericoloso, fermo restando, quanto sopra detto che, qualora ancora l'imballaggio contenga prodotto, il rifiuto dovrà essere classificato con il codice pertinente al prodotto stesso;
- rifiuti da attività di costruzione e demolizione, per i quali viene esplicitato che i codici del capitolo 17 sono da utilizzarsi unicamente per i materiali che derivano dall'attività edilizia, non vanno quindi utilizzati per codificare rifiuti costituiti da materiali provenienti da altri settori manifatturieri.

Mobility manager: approvate le linee guida per la redazione e l'attuazione dei piani per gli spostamenti casa-lavoro

Ricordiamo che sono state approvate le Linee guida per la redazione e l'attuazione dei piani per gli spostamenti casa-lavoro, disponibili al seguente [link](#).

Tali Linee guida fanno parte del programma di sviluppo e valorizzazione delle politiche di mobilità urbana sostenibile già avviato dal Mims con l'adozione delle Linee guida per la redazione di Piani Urbani di Mobilità sostenibile e costituiscono un **utile supporto alle attività dei Mobility manager delle imprese e delle pubbliche amministrazioni dei Comuni con oltre 50mila abitanti, che devono redigere i piani di spostamento casa-lavoro, da adottare entro il 31 agosto, per poter accedere ai finanziamenti stanziati per l'anno 2021 e che ammontano a 50 milioni.**

Recepimento della Direttiva SUP

Informiamo che è stato incardinato in Parlamento lo schema di decreto di recepimento della direttiva SUP. Il testo dell'atto trasmesso alla Camera è disponibile al seguente [link](#). Vi terremo aggiornati sui lavori.

Progetto Confindustria-Sapienza ‘Fare e comunicare la sostenibilità’

Ricordiamo che è in corso l'indagine prevista dal progetto Confindustria-Sapienza “*Fare e comunicare la Sostenibilità: lo stato dell'arte in Confindustria*”. Il termine per la compilazione del questionario, disponibile al seguente [link](#), è stato posticipato al **13 settembre p.v..**